

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 maggio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A11813

DECRETO 29 settembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Vivere alla grande».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 4 ottobre 2010, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vivere alla grande».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 47.520.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo minimo di 47.520.000 biglietti ammonta ad € 366.888.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.



Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo minimo di 47.520.000 biglietti è così composta:

| Numero premi | Importo dei premi in euro |
|--------------|--------------------------------|
| 18 | 2.575.000,00 (valore nominale) |
| 9 | 100.000,00 |
| 66 | 10.000,00 |
| 2.970 | 1.000,00 |
| 17.820 | 500,00 |
| 27.720 | 200,00 |
| 159.390 | 100,00 |
| 702.900 | 50,00 |
| 1.445.400 | 25,00 |
| 1.800.612 | 20,00 |
| 17.832.276 | 10,00 |

Il premio del valore nominale di € 2.575.000 viene corrisposto, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del vincitore che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.r.l. con primaria compagnia assicurativa, alla quale il vincitore dovrà obbligatoriamente aderire, secondo le seguenti modalità:

euro 500.000,00 successivamente alla sottoscrizione della polizza;

euro 10.000,00 al mese corrisposti per 240 mensilità consecutive;

un «Bonus» finale non inferiore ad euro 100.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it/ e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» e la seconda che reca l'indicazione «I tuoi numeri». Scoperti i numeri presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti», quello situato nella casella «Bonus» e quelli presenti nelle 16 caselle della sezione contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Numeri»,

a) se uno o più dei «Numeri Vincenti» è presente una o più volte ne «I Tuoi Numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti;

b) se il numero «Bonus» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il doppio del premio corrispondente;

c) se ne «I Tuoi Numeri» si trova due volte la scritta «Vivere alla grande» si vince un premio del valore nominale di € 2.575.000,00 che sarà erogato con le modalità di cui al precedente articolo 5.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi di cui al punto a) come sopra descritto, la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno cir-



colare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il pagamento del premio previsto nell'ipotesi in cui si trovi ne «I Tuoi Numeri» due volte la scritta «Vivere alla grande» verrà corrisposto unicamente con le modalità indicate al precedente articolo 5. Ai fini del pagamento del premio suddetto il vincitore dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari Registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 104

10A11964

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010, con i quali l'associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, è stata iscritta al n. 5 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80009.E con la quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di 147 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

